REGOLAMENTO (UE) N. 517/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della Salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2160/2003 ha come obiettivo (1)l'adozione di misure per individuare e combattere la Salmonella e altri agenti zoonotici in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, in particolare a livello di produzione primaria, in modo da ridurne la prevalenza e il rischio che essi presentano per la sanità pubblica.
- Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede la fissazione (2)di obiettivi dell'Unione per la riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nel suo allegato I nelle popolazioni animali ivi elencate. Detto regolamento contiene inoltre alcune prescrizioni relative a questi obiettivi. Tale riduzione è importante in ragione delle norme severe da applicarsi ai gruppi infetti in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003. In particolare, le uova provenienti da gruppi la cui situazione dal punto di vista della Salmonella è sconosciuta e che siano sospettate di essere infette o di provenire da gruppi infetti possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l'eliminazione dei sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica in conformità della legislazione dell'Unione in materia di igiene alimentare.
- L'allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003 fa riferimento a tutti i sierotipi di Salmonella rilevanti per la sanità pubblica nei gruppi di ovaiole di Gallus gallus. Attraverso le uova, questi gruppi di ovaiole possono trasmettere l'infezione della Salmonella ai consumatori. Per-

tanto, una riduzione della prevalenza di Salmonella nei gruppi di ovaiole contribuisce a combattere la presenza di questo agente zoonotico nelle uova, che costituisce un rischio rilevante per la sanità pubblica.

- Il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 (2) stabilisce un obiettivo dell'UE per la riduzione della prevalenza di Salmonella Enteritidis e Salmonella Typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus. L'obiettivo dell'UE per ciascuno Stato membro corrisponde ad una percentuale minima annua di riduzione dei gruppi positivi di ovaiole adulte compresa fra il 10 % e il 40 %, a seconda della prevalenza nell'anno precedente. In alternativa, l'obiettivo è una riduzione della percentuale massima al 2 % o a un livello inferiore.
- Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, nel definire l'obiettivo dell'Unione, occorre tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle misure di controllo nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in applicazione della normativa dell'Unione in vigore, in particolare nel quadro della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/ČEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (3), in particolare del suo articolo 5.
- Secondo la relazione sintetica comunitaria sull'andamento e sulle fonti delle zoonosi, gli agenti zoonotici e epidemie di origine alimentare nell'Unione europea nel 2008 (4), la Salmonella Enteritidis e la Salmonella Typhimurium sono i sierotipi più frequentemente associati alle malattie umane. I casi umani causati da Salmonella Enteritidis sono diminuiti in modo significativo nel 2008, mentre si è osservato un aumento dei casi di Salmonella Typhimurium. Come prescritto dal regolamento (CE) n. 2160/2003, l'EFSA è stata consultata in merito alla fissazione di un obiettivo permanente dell'Unione per i gruppi di ovaiole di Gallus gallus.

— 86 -

⁽⁴⁾ The EFSA Journal (2010); 8(1): 1496.



⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 211 dell'1.8.2006, pag. 4. (3) GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.